



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (29 LUGLIO 2019)**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**PARERE Favorevole**

Monte Argentario, **20-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
PIGNATELLI LUCIANO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 29.07.2019: **n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

### **DELIBERA**

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 29.07.2019: **n. 22, n. 23, n. 24, n. 25, n. 26, n. 27, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32.**



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PER L' ESERCIZIO 2018 IN BASE AL PRINCIPIO APPLICATO N. 4/4 DI CUI AL D. LGS 118/2011.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**PARERE Favorevole**

Monte Argentario, **25-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PER L' ESERCIZIO 2018 IN BASE AL PRINCIPIO APPLICATO N. 4/4 DI CUI AL D. LGS 118/2011.**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

**PARERE Favorevole**

Monte Argentario, **25-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamati** i seguenti articoli del TUEL:

- articolo 151 comma 8, per il quale:

*"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";*

- articolo 233-bis, per il quale:

*"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";*

- articolo 147-quater comma 4, per il quale:

*"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*

**Visto** il *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina le modalità e i criteri di redazione del documento;

**Dato atto**, per quanto sopra, che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11-bis del decreto legislativo n. 118/2011;

**Dato atto** inoltre che il bilancio consolidato è un documento di rendicontazione che ha l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

**Richiamata** la delibera di Giunta comunale n.56 del 28./03/2019 con la quale in applicazione del *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*, allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, sono stati approvati per l'anno 2018. i seguenti elenchi:

A) elenco degli enti, delle aziende e delle società che partecipate dal Comune di Monte Argentario :

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ | SEDE |
|-------------|-----------------------------|------|
|             |                             |      |

|   |                                                     |                                 |
|---|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Edilizia Provinciale Grossetana s .p.a.             | Via Arno n.2 - Grosseto         |
| 2 | Intesa s. p.a.                                      | Via Toselli n.9/A – Siena       |
| 3 | Acquedotto del Fiora s.p. a.                        | Via G. Mameli n.10-Grosseto     |
| 4 | Coseca s.r.l. in liquidazione                       | Via Monte Labro n.15 - Grosseto |
| 5 | R.a.m.a. s.p.a. in liquidazione                     | Via Topazio n. 12 -Grosseto     |
| 6 | Net Spring s.r.l.                                   | Via Latina n.15-Grosseto        |
| 7 | Argentario Approdi e Servizi s.p.a. in liquidazione | Via del Molo –M. Argentario     |
| 8 | Grossetofiere s.p.a.                                | Loc. Madonnino-Grosseto         |

B) elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monte Argentario :

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ                         | SEDE                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | Argentario Approdi e Servizi s.p.a. in liquidazione | Via del Molo – M. Argentario |
| 2           | Edilizia Provinciale Grossetana s .p.a.             | Via Arno n.2 - Grosseto      |
| 3           | Net Spring s.r.l.                                   | Via Latina n.15-Grosseto     |

C) elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monte Argentario compresi nell'area di consolidamento nel Bilancio consolidato 2018.

| PROGRESSIVO | DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ                         | SEDE                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1           | Argentario Approdi e Servizi s.p.a. in liquidazione | Via del Molo – M. Argentario |
| 2           | Edilizia Provinciale Grossetana s .p.a.             | Via Arno n.2 - Grosseto      |
| 3           | Net Spring s.r.l.                                   | Via Latina n.15-Grosseto     |

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 30/04/2019 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2018., comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e conciliazione della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente medesimo al 31/12/2018 (ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del decreto legge n. 95/2013, convertito con legge n. 135/2013);

**Analizzati** i documenti costituenti lo schema di bilancio consolidato del Gruppo Comune di Monte Argentario . per l'esercizio 2018., allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:

- allegato 1), Conto economico consolidato;
- allegato 2), Conto del patrimonio consolidato,

- allegato 3), Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa e
- allegato 4), Relazione del revisore dei conti

**Dato atto** in particolare che nella Relazione sulla gestione consolidata e Nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione dell'area di consolidamento e alle operazioni contabili di consolidamento;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19/09/2019 che approva il Bilancio consolidato 2018 per l'invio al Revisore;

**Vista** la Relazione del Revisore di cui al verbale n. 81 del 24/09/2019 con la quale il Revisore, dopo aver esaminato il Bilancio Consolidato 2018 del Gruppo Comune di Monte Argentario, esprime su di esso parere favorevole ;

**Ritenuto** di sottoporre al Consiglio comunale la presente deliberazione per la relativa approvazione;

**Acquisito** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario ex articoli 49 e 147 bis decreto legislativo n.267/2000;

**Richiamate** le premesse in narrativa,

**Visto** il D.Lgs.118/2011

#### **DELIBERA**

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 11-bis "Bilancio Consolidato" del decreto legislativo n. 118/2011, come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Monte Argentario per l'esercizio 2018, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Bilancio consolidato di cui sopra si compone di:

- Conto economico consolidato (Allegato 1)
- Stato patrimoniale consolidato (Allegato 2)
- Relazione sulla gestione e Nota integrativa (Allegato 3)
- Relazione dei revisori dei conti (Allegato 4)

Successivamente

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. .GESTIONE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E  
MODIFICA DEI VIGENTI PATTI PARASOCIALI.**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**PARERE Favorevole**

Monte Argentario, **23-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. .GESTIONE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E  
MODIFICA DEI VIGENTI PATTI PARASOCIALI.**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

**PARERE Non Necessario**

Monte Argentario, **23-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**PREMESSO:**

- che la Legge 05/01/1994 n. 36, all'art. 11, prevedeva “11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato. 1. La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). ..... c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni”;
- che in data 15/12/2001 i Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 6 "Ombrone" hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la costituzione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'Assemblea dell'A.T.O. n. 6 "Ombrone", con deliberazione n. 14 del 28/12/2001, ha proceduto ad approvare l'affidamento del Sistema Idrico Integrato all'Acquedotto del Fiora S.p.A. che, quindi, è il gestore unico del servizio idrico integrato (servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione);
- che l'Autorità di gestione (prima Ato 6 Ombrone) e Acquedotto del Fiora S.p.A. hanno provveduto a sottoscrivere la convenzione di affidamento del S.I.I. per una durata pari a venticinque anni con contratto sottoscritto il 28/12/2001 con il quale vengono disciplinate, tra l'altro, gestione e durata del servizio di che trattasi;
- che detto contratto, all'art. 3, recita: "...La durata della presente convenzione è fissata in 25 anni decorrenti dalla stipulazione della medesima...", pertanto è in scadenza al 31/12/2026;
- che in data 19/04/2019 l'Assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora ha approvato la richiesta di allungamento della concessione e l'invio all'Autorità Idrica Toscana dell'istanza di allungamento della concessione per ulteriori 5 anni;
- che la Conferenza territoriale n. 6 Ombrone dell'Autorità idrica toscana con la delibera n. 1/2019 del 26 giugno 2019, ha condiviso la necessità dei nuovi ed ingenti investimenti di cui all'Istanza del Gestore ed ha proposto al Consiglio direttivo l'approvazione subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;
- che il Consiglio Direttivo dell'Autorità idrica Toscana con Deliberazione n. 10/2019 del 1 luglio 2019 ha riconosciuto che l'istanza di estensione della durata dell'affidamento di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a. è riconducibile alla fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr), motivata dalla presenza di nuove e ingenti necessità di investimento, **accogliendo** la proposta formulata dalla Conferenza territoriale n. 6 Ombrone con deliberazione n. 1/2019 del 26 giugno 2019 e

**approvando** conseguentemente l'istanza presentata dal Gestore ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a., per l'estensione di 5 anni del termine di affidamento della Convenzione sottoscritta tra Acquedotto del Fiora S.p.a. e l'Autorità Idrica Toscana per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone, al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico e finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di investimento, con le modifiche indicate in premessa e subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;

- **che l'Autorità Idrica Toscana concedeva un termine entro 31/12/2019** per ottenere l'impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario, in modo da concludere l'iter di approvazione.

***RICHIAMATA*** la Legge Regionale Toscana 28/12/2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007";

***PRESO*** atto che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che fissa i principi su cui deve ispirarsi la gestione del Servizio Idrico Integrato, all'art. 151

1) comma 2

lettera B) disciplina la durata

lettera E) disciplina la coerenza delle tariffe di concerto con l'Autorità di Ambito

lettera G) disciplina la realizzazione del Piano degli Interventi approvato

2) comma 4 dispone che la convenzione di gestione deve anche definire, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario (PEF);

***RICHIAMATO*** il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

***ATTESO***, ai sensi del predetto T.U., che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 co. 2), possono partecipare esclusivamente a società, anche consorzi, costituite in forma di società per azioni (art. 3);

**CHE** l'attività svolta da Acquedotto del Fiora S.p.A., partecipata dal Comune di Monte Argentario al 1, 55% è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, ex art. 4, co. 2, lett. a), pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché rispettosa dei requisiti e dei limiti imposti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. ii.;

**PRESO** atto di quanto emerge dalla relazione pervenuta da Acquedotto del Fiora S.p.A. nella quale si evidenzia:

A) che la società ad oggi ha realizzato regolarmente gli investimenti previsti dai Piani delle Autorità locali (AATO 6 Ombrone/AIT) e nazionale (ARERA) cumulando circa 441 mln€ di realizzazioni sul territorio gestito (in media 26mln€/anno, pari a 65 euro/ab/anno)

B) che l'attuale Piano degli Investimenti 2026, correlato con la sostenibilità finanziaria del Project da 143 mln€ sottoscritto da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 30/06/2015 per gli attuali fabbisogni previsti nel PdI, prevede un brusco rallentamento degli impieghi in nuove opere già a partire dai prossimi anni seguito da un arresto dal 2023 quando il livello di appena 7 mln€/anno sarà limitato al mero mantenimento delle reti e degli impianti esistenti;

C) che il gestore, laddove dovesse far fronte a tali nuovi impegni, non potrebbe garantire un equilibrio economico finanziario a valere nel tempo e l'attuale finanziamento strutturato stipulato a giugno 2015 non risulterebbe sufficiente a coprire la mole dei rinnovati fabbisogni di investimento;

D) pertanto si rappresenta come insufficiente a rispondere a tutte le esigenze tecniche operative del territorio "*... con il rischio di non poter garantire il minimo di intervento straordinario sulle reti e impianti, tanto più il rinnovo delle stesse, l'unica scelta percorribile, senza ricorrere alla finanza pubblica, è avere per AdF un orizzonte più lungo per incrementare la mole degli investimenti necessari e diluendo nel tempo il recupero delle cifre investite senza incidere sulla tariffa mantenendo l'equilibrio economico/finanziario del gestore*";

**CHE**, per quanto sopra, trattasi, tra le altre, di misure afferenti l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del sistema idrico integrato;

**CONSIDERATO** che il citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha previsto la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue, sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni, al fine di una maggiore efficienza e migliore qualità di servizi e che gli Enti Locali aderenti all'Autorità d'Ambito dovevano cessare dall'esercizio in modo diretto dalle

funzioni attinenti i servizi idrici, esercitando tali funzioni in modo associato tramite la Conferenza dell'Autorità d'Ambito;

**CONSIDERATO** che l'articolo 7, co. 1, del D. L. 12/09/2014 n. 133, convertito nella Legge 11/11/2014 n. 164 (c.d. "sblocca Italia"), è intervenuto modificando in maniera significativa le disposizioni di detto D. Lgs. in materia di servizio idrico integrato, introducendo un'articolata serie di norme estremamente incisive per i Comuni, con l'obiettivo di completare il riordino del servizio idrico;

**DATO** atto che le disposizioni innovative del legislatore statale in materia costituiscano norme imperative non suscettibili di essere derogate da disposizioni regionali ed ancor meno locali e rendono inequivocabile la volontà del legislatore statale di attribuire ad un unico soggetto le funzioni di governo del servizio idrico integrato, privando le singole Amministrazioni locali della possibilità di esercitare autonomi poteri di autodeterminazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive;

**ATTESO** che un prolungamento dell'affidamento della concessione potrebbe essere richiesto per una misura massima di anni cinque anni (quindi sino al 31/12/2031) ai sensi del più volte citato art. 151, co. 2 lettera b), D. Lgs. n. 152/2006 che, testualmente, recita: "b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni";

**ATTESO** che il prolungamento di cui al punto che precede è comunque subordinato alla deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la Legge 14/11/1995 n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici (D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011);

**RILEVATO** che, dalla programmazione effettuata dal Gestore, come effetto del possibile prolungamento, sarebbero previsti circa 250 ml di ulteriori investimenti nel periodo 2020 - 2031;

**VISTO** lo Statuto di Acquedotto del Fiora S.p.A. (Notaio Giorgio Ciampolini numero 61012 di raccolta), anche con riguardo all'art. 11 patti e accordi parasociali ed all'art. 14 dei vigenti patti parasociali in cui si prevede l'obbligo di mantenere la coerenza tra quanto contenuto nei patti parasociali e lo statuto sociale;

**RICHIAMATI** i vigenti Patti Parasociali (registrati a Grosseto in data 01/02/2011 al n. 971 serie 1T);

**EVIDENZIATO** che, in ogni caso, per i soci è imprescindibile regolare la programmazione degli investimenti, la loro realizzazione e l'operatività dell'impresa al fine di verificare l'efficacia del nuovo piano di programmazione di ambito e, conseguentemente, si rende necessario ed indispensabile procedere ad una integrazione dei patti vigenti tra soci al fine di regolamentare la governance e l'operatività derivante dall'ipotetico nuovo scenario;

**VISTO** la bozza di modifica dei patti tra soci allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale costituente una integrazione e modifica ai vigenti 'patti' tra soci;

**VISTO** il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n.100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 42 Attribuzioni dei Consigli;

**ACQUISITO** il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

### **D E L I B E R A**

1. **Per** tutto quanto riportato in narrativa, di approvare l'accordo, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che costituisce una integrazione e modifica dei vigenti 'patti' tra soci, all'interno del percorso volto alla richiesta di allungamento della concessione e gestione di affidamento del Sistema Idrico Integrato per anni cinque relativi al periodo 01/01/2027 - 31/12/2031 già approvato in sede assembleare dei soci di Acquedotto del Fiora ed approvata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) sopra richiamata ed in attesa dell'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. **Di** autorizzare il Sindaco o altro soggetto dal medesimo delegato ad intervenire in rappresentanza dell'Ente nelle sedi deputate al fine di sottoscrivere il patto concordando, anche direttamente, eventuali modifiche testuali di detto accordo che, senza alterarne il contenuto sostanziale, dovessero risultare strettamente necessarie, nonché di approvare il documento allegato "integrazione e modifica dei patti parasociali";
3. **Di** dare mandato ai Dirigente Area Economico Finanziaria, per quanto di competenza, per l'esecuzione di tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione agli indirizzi espressi con la presente deliberazione
4. **Di** dichiarare, a mente del co. 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive m

odificazioni, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare attuazione alle decisioni dell'organo comunale di competenza.



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A .GESTIONE SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO:APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E MODIFICA  
DELLO STATUTO .**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regularità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

**PARERE Favorevole**

Monte Argentario, **23-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



## **Comune di Monte Argentario**

*(Provincia di Grosseto)*

*Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano*

*Tel. 0564-811911*

**OGGETTO:**

**ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A .GESTIONE SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO:APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E MODIFICA  
DELLO STATUTO .**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

**PARERE Non Necessario**

Monte Argentario, **23-09-2019**

**IL RESPONSABILE  
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**PREMESSO:**

- che la Legge 05/01/1994 n. 36, all'art. 11, prevedeva “11. Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato. 1. La Regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'articolo 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g). ..... c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni”;
- che in data 15/12/2001 i Comuni ricompresi nell'A.T.O. n. 6 "Ombrone" hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la costituzione del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che l'Assemblea dell'A.T.O. n. 6 "Ombrone", con deliberazione n. 14 del 28/12/2001, ha proceduto ad approvare l'affidamento del Sistema Idrico Integrato all'Acquedotto del Fiora S.p.A. che, quindi, è il gestore unico del servizio idrico integrato (servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione);
- che l'Autorità di gestione (prima Ato 6 Ombrone) e Acquedotto del Fiora S.p.A. hanno provveduto a sottoscrivere la convenzione di affidamento del S.I.I. per una durata pari a venticinque anni con contratto sottoscritto il 28/12/2001 con il quale vengono disciplinate, tra l'altro, gestione e durata del servizio di che trattasi;
- che detto contratto, all'art. 3, recita: "...La durata della presente convenzione è fissata in 25 anni decorrenti dalla stipulazione della medesima...", pertanto è in scadenza al 31/12/2026;
- che in data 19/04/2019 l'Assemblea dei soci di Acquedotto del Fiora ha approvato la richiesta di allungamento della concessione e l'invio all'Autorità Idrica Toscana dell'istanza di allungamento della concessione per ulteriori 5 anni;
- che la Conferenza territoriale n. 6 Ombrone dell'Autorità idrica toscana con la delibera n. 1/2019 del 26 giugno 2019, ha condiviso la necessità dei nuovi ed ingenti investimenti di cui all'Istanza del Gestore ed ha proposto al Consiglio direttivo l'approvazione subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;
- che il Consiglio Direttivo dell'Autorità idrica Toscana con Deliberazione n. 10/2019 del 1 luglio 2019 ha riconosciuto che l'istanza di estensione della durata dell'affidamento di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a. è riconducibile alla fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 5, 9, 10 e 11 della Convenzione tipo (deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr), motivata dalla presenza di nuove e ingenti necessità di investimento, **accogliendo** la proposta formulata dalla Conferenza territoriale n. 6 Ombrone con deliberazione n. 1/2019 del 26 giugno 2019 e

**approvando** conseguentemente l'istanza presentata dal Gestore ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.a., per l'estensione di 5 anni del termine di affidamento della Convenzione sottoscritta tra Acquedotto del Fiora S.p.a. e l'Autorità Idrica Toscana per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone, al fine di garantire le condizioni di equilibrio economico e finanziario a seguito di nuove e ingenti necessità di investimento, con le modifiche indicate in premessa e subordinatamente all'acquisizione entro il 31/12/2019 di un impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario;

- **che l'Autorità Idrica Toscana concedeva un termine entro 31/12/2019** per ottenere l'impegno formale di Banche o Istituti di Credito e Finanziari a finanziare il nuovo Programma degli Interventi e il relativo Piano Economico e Finanziario, in modo da concludere l'iter di approvazione.

***RICHIAMATA*** la Legge Regionale Toscana 28/12/2011 n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007";

***PRESO*** atto che il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che fissa i principi su cui deve ispirarsi la gestione del Servizio Idrico Integrato, all'art. 151

1) comma 2

lettera B) disciplina la durata

lettera E) disciplina la coerenza delle tariffe di concerto con l'Autorità di Ambito

lettera G) disciplina la realizzazione del Piano degli Interventi approvato

2) comma 4 dispone che la convenzione di gestione deve anche definire, sulla base del programma degli interventi, le opere e le manutenzioni straordinarie, nonché il programma temporale e finanziario (PEF);

***RICHIAMATO*** il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

***ATTESO***, ai sensi del predetto T.U., che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4 co. 2), possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni (art. 3);

**CHE** l'attività svolta da Acquedotto del Fiora S.p.A., partecipata dal Comune di Monte Argentario al 1,55% è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, ex art. 4, co. 2, lett. a), pertanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché rispettosa dei requisiti e dei limiti imposti dal D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. ii.;

**PRESO** atto di quanto emerge dalla relazione pervenuta da Acquedotto del Fiora S.p.A. nella quale si evidenzia:

A) che la società ad oggi ha realizzato regolarmente gli investimenti previsti dai Piani delle Autorità locali (AATO 6 Ombrone/AIT) e nazionale (ARERA) cumulando circa 441 mln€ di realizzazioni sul territorio gestito (in media 26mln€/anno, pari a 65 euro/ab/anno)

B) che l'attuale Piano degli Investimenti 2026, correlato con la sostenibilità finanziaria del Project da 143 mln€ sottoscritto da Acquedotto del Fiora S.p.A. in data 30/06/2015 per gli attuali fabbisogni previsti nel PdI, prevede un brusco rallentamento degli impieghi in nuove opere già a partire dai prossimi anni seguito da un arresto dal 2023 quando il livello di appena 7 mln€/anno sarà limitato al mero mantenimento delle reti e degli impianti esistenti;

C) che il gestore, laddove dovesse far fronte a tali nuovi impegni, non potrebbe garantire un equilibrio economico finanziario a valere nel tempo e l'attuale finanziamento strutturato stipulato a giugno 2015 non risulterebbe sufficiente a coprire la mole dei rinnovati fabbisogni di investimento;

D) pertanto si rappresenta come insufficiente a rispondere a tutte le esigenze tecniche operative del territorio "*... con il rischio di non poter garantire il minimo di intervento straordinario sulle reti e impianti, tanto più il rinnovo delle stesse, l'unica scelta percorribile, senza ricorrere alla finanza pubblica, è avere per AdF un orizzonte più lungo per incrementare la mole degli investimenti necessari e diluendo nel tempo il recupero delle cifre investite senza incidere sulla tariffa mantenendo l'equilibrio economico/finanziario del gestore* ";

**CHE**, per quanto sopra, trattasi, tra le altre, di misure afferenti l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del sistema idrico integrato;

**CONSIDERATO** che il citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha previsto la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione di acque reflue, sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, delimitati dalle Regioni, al fine di una maggiore efficienza e migliore qualità di servizi e che gli Enti Locali aderenti all'Autorità d'Ambito dovevano cessare dall'esercizio in modo diretto dalle

funzioni attinenti i servizi idrici, esercitando tali funzioni in modo associato tramite la Conferenza dell'Autorità d'Ambito;

**CONSIDERATO** che l'articolo 7, co. 1, del D. L. 12/09/2014 n. 133, convertito nella Legge 11/11/2014 n. 164 (c.d. "sblocca Italia"), è intervenuto modificando in maniera significativa le disposizioni di detto D. Lgs. in materia di servizio idrico integrato, introducendo un'articolata serie di norme estremamente incisive per i Comuni, con l'obiettivo di completare il riordino del servizio idrico;

**DATO** atto che le disposizioni innovative del legislatore statale in materia costituiscano norme imperative non suscettibili di essere derogate da disposizioni regionali ed ancor meno locali e rendono inequivocabile la volontà del legislatore statale di attribuire ad un unico soggetto le funzioni di governo del servizio idrico integrato, privando le singole Amministrazioni locali della possibilità di esercitare autonomi poteri di autodeterminazione sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive disposizioni integrative e correttive;

**ATTESO** che un prolungamento dell'affidamento della concessione potrebbe essere richiesto per una misura massima di anni cinque anni (quindi sino al 31/12/2031) ai sensi del più volte citato art. 151, co. 2 lettera b), D. Lgs. n. 152/2006 che, testualmente, recita: "b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni";

**ATTESO** che il prolungamento di cui al punto che precede è comunque subordinato alla deliberazione dell'Autorità Idrica Toscana (AIT) ed all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo indipendente istituito con la Legge 14/11/1995 n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo anche in materia di servizi idrici (D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011);

**RILEVATO** che, dalla programmazione effettuata dal Gestore, come effetto del possibile prolungamento, sarebbero previsti circa 250 ml di ulteriori investimenti nel periodo 2020-2031;

**VISTO** lo Statuto di Acquedotto del Fiora S.p.A. (Notaio Giorgio Ciampolini numero 61012 di raccolta), anche con riguardo all'art. 11 patti e accordi parasociali ed all'art. 14 dei vigenti patti parasociali in cui si prevede l'obbligo di mantenere la coerenza tra quanto contenuto nei patti parasociali e lo statuto sociale;

**RICHIAMATI** i vigenti Patti Parasociali (registrati a Grosseto in data 01/02/2011 al n. 971 serie 1T);

**EVIDENZIATO** che, in ogni caso, per i soci è imprescindibile regolare la

programmazione degli investimenti, la loro realizzazione e l'operatività dell'impresa al fine di verificare l'efficacia del nuovo piano di programmazione di ambito e, conseguentemente, si rende necessario ed indispensabile procedere ad una integrazione dei patti vigenti tra soci al fine di regolamentare la governance e l'operatività derivante dall'ipotetico nuovo scenario;

**VISTO** la bozza di modifica dei patti tra soci allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale costituente una integrazione e modifica ai vigenti 'patti' tra soci;

**VISTO** il D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.);

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 in materia di Amministrazione trasparente;

**VISTO** il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 42 Attribuzioni dei Consigli;

**ACQUISITO** il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

#### ***D E L I B E R A***

1. **Di** autorizzare il Sindaco o altro soggetto dal medesimo delegato ad intervenire in rappresentanza dell'Ente nelle sedi deputate al fine di sottoscrivere le modifiche allo statuto, anche direttamente, eventuali modifiche testuali di detto accordo che, senza alterarne il contenuto sostanziale, dovessero risultare strettamente necessarie, nonché di approvare il documento allegato "statuto";
2. **Di** autorizzare le modifiche allo statuto sociale in modo da garantire omogeneità tra quanto ivi contenuto ed i patti parasociali aggiornati.
3. **Di** dare mandato al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria , per quanto di competenza, l'esecuzione di tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione agli indirizzi espressi con la presente deliberazione
4. **Di** dichiarare, a mente del co. 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare attuazione alle decisioni dell'organo comunale di competenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la nota pervenuta in data 28.08.2019 prot. 26975 con la quale i Consiglieri Comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Michele Lubrano, Arturo Cerulli ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, chiedono la convocazione di un Consiglio Comunale dove venga messa all'Ordine del Giorno la seguente Delibera Consiliare:

### ***“Il Consiglio Comunale***

**Visto** *che per meri motivi di decorrenza dei termini il TAR Toscana con sentenza RG. N. 186/2019 ha accettato il ricorso presentato dalla Società Marina di Cala Galera contro l'Albo di annullamento della rideterminazione dei termini della Concessione Demaniale relativa al porto Turistico di Cala Galera;*

**Visto** *la diffida arrivata a tutti i consiglieri comunali tramite PEC il 07/08/2019 con la quale, tra l'altro, vengono paventati possibili danni per € 30 milioni oltre a responsabilità personali di natura economica e penale;*

**Ritenendo** *immotivata e temeraria la decisione presa da parte del Sindaco e della Giunta comunale di ricorrere presso il Consiglio di Stato, contro la sopramenzionata sentenza del TAR Toscana;*

### **CHIEDE**

*al Sindaco ed alla Giunta di ritirarsi dal contenzioso in essere e di intavolare con la Società Marina di Cala Galera una ripresa dei dialoghi per addivenire quanto prima ad una chiusura del contenzioso in atto.”*

Visto l'art. 28, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale a norma del quale il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio Comunale qualora lo richieda 1/5 dei Consiglieri assegnati, in un termine non superiore a venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente.

Vista la nota pervenuta al Presidente del Consiglio Comunale data 10.09.2019 prot. 28454 con la quale i Consiglieri Comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Michele Lubrano, Arturo Cerulli confermano quanto già verbalmente concordato, dando il Nulla Osta a che il Consiglio Comunale da loro richiesto venga convocato per il giorno 30.09.2019.

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 39, comma 2;

Dato atto che la presente proposta costituisce mero atto di indirizzo, pertanto non sono richiesti i pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali.....

### **DELIBERA**

Di **accettare / respingere** la proposta dei Consiglieri Comunali Priscilla Schiano, Chiara Orsini, Michele Lubrano, Arturo Cerulli.